

Segnalazione formale relativa a plurime disposizioni della L.R. Abruzzo n. 13/2026 incidenti sulla L.R. Abruzzo n. 58/2023

Pescara, 28 luglio 2026

Preg.ma Dott.ssa Amelia Scaffidi Lallaro
Ufficio Legislativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
amelia.scaffidi@mit.gov.it

Preg.ma Dott.ssa Luisa Calindro
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
l.calindro@governo.it

Preg.ma Dott.ssa Elena Griglio ufficio legislativo ministero infrastrutture e trasporti.
legislativo@segr@mit.gov.it

Oggetto: Segnalazione in ordine a plurime disposizioni della L.R. Abruzzo n. 13/2026 del 3/7/2026 incidenti sulla L.R. Abruzzo n. 58/2023 (Norme sul Governo del Territorio)

Preg.me,

con la presente si intende sottoporre alla Vs. attenzione il contenuto di diverse disposizioni della Legge Regionale Abruzzo n. 13/2026 recante “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, pubblicata sul BURA in data 03/07/2026. [[bura.regione.abruzzo](http://bura.regione.abruzzo.it)]

Entrando nel merito del contenuto della legge, in via preliminare rispetto all’esame di legittimità costituzionale che compete ai Vs. Uffici, si ritiene opportuno segnalare alcune modifiche apportate alla L.R. Abruzzo n. 58/2023 (Norme sul Governo del Territorio) che paiono meritevoli di attenta verifica, in quanto incidenti su profili centrali del governo del territorio, della pianificazione urbanistica comunale e del contenimento del consumo di suolo.

In particolare, le modifiche riguardano gli articoli 8, 13, 40, 58, 100 e 102 della legge urbanistica regionale

Con riguardo all’articolo 8, viene prorogato da trenta a trentasei mesi il termine entro il quale i Comuni devono provvedere alla perimetrazione del territorio urbanizzato; viene inoltre modificata la disciplina dei controlli provinciali, prevedendo verifiche nella misura di almeno il dieci per cento dei Comuni sorteggiati o su segnalazione. Tali modifiche, pur presentandosi formalmente come aggiustamenti procedurali, incidono sul sistema di attuazione della nuova pianificazione urbanistica e sul regime transitorio di applicazione della legge.

Con riguardo all’articolo 13, concernente le modifiche di destinazione d’uso, vengono ampliate le ipotesi di compatibilità o complementarietà reciproca tra categorie funzionali diverse, senza necessità di variante urbanistica come da nuovo comma 11 bis inserito. Una modifica sostanziale riguarda le **destinazioni residenziali integrabili con strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere**. Tali previsioni possono riguardare categorie funzionali urbanisticamente autonome e non omogenee e, pertanto, determinare mutamenti urbanisticamente rilevanti ai sensi dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente incidenza sul carico urbanistico, sugli standard e sui servizi

Sempre con riguardo all'articolo 13, l'estensione della compatibilità tra destinazioni produttive/direzionali e commerciali anche alle aree di competenza comunale, e non soltanto a quelle soggette a PTSI, rischia di produrre trasformazioni sostanziali non coerenti con la pianificazione vigente, con effetti immediati sulla struttura urbanistica delle zone interessate. Ne deriverebbe una possibile compressione del ruolo del PRG o del PUC quali strumenti di disciplina delle destinazioni di zona e, più in generale, del ruolo centrale della pianificazione comunale.

Con riguardo all'articolo 40, concernente il perimetro del territorio urbanizzato, la nuova formulazione include, tra l'altro, lotti e spazi inedificati dotati di opere di urbanizzazione primaria, aree oggetto di richieste di titoli edilizi, aree sottoposte a pianificazione di dettaglio e nuclei residenziali a vocazione rurale. Tale formulazione rischia di estendere in modo significativo il perimetro del territorio urbanizzato anche a porzioni non effettivamente urbanizzate o solo potenzialmente trasformabili, con possibile indebolimento dell'obiettivo di contenimento del consumo di suolo dichiarato dalla stessa legge.

Con riguardo agli articoli 40 e 58, assume inoltre rilievo la nuova definizione di "nucleo residenziale a vocazione rurale", inteso come aggregato di almeno cinque edifici, anche di recente realizzazione, ubicato in zona agricola e caratterizzato da relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale. Tali nuclei vengono assoggettati a pianificazione di dettaglio che può definire interventi ammessi, possibilità di ampliamento fino al trenta per cento del volume esistente, destinazioni d'uso compatibili e strumenti di esecuzione. Una simile disciplina può favorire dinamiche trasformative e ampliative in contesti rurali o storico-testimoniali, con il rischio di alterarne i caratteri identitari e paesaggistici.

Sempre l'articolo 58 consente, per gli edifici esistenti sparsi e isolati nel territorio rurale, interventi edilizi, premialità e, nei limiti previsti dal PUC e dell'articolo 13, mutamenti di destinazione d'uso e frazionamenti. La combinazione di tale disposizione con l'anticipata efficacia delle norme del titolo IV sul territorio rurale rischia di produrre effetti significativi prima del completo adeguamento della pianificazione comunale.

Con riguardo all'articolo 100, il regime transitorio dispone che, prima dell'approvazione del PUC, le disposizioni sul territorio rurale trovino applicazione nelle aree agricole a decorrere dalla perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, decorso il termine previsto dalla legge; allo stesso tempo, il termine per l'approvazione del PUC per i Comuni sprovvisti di PRG viene portato da trenta a trentasei mesi. Tale combinato disposto può comportare l'applicazione di regole sostanziali molto incisive in una fase ancora transitoria, nella quale il nuovo quadro pianificatorio comunale non risulta ancora definito.

Con riguardo infine all'articolo 102, il potere sostitutivo regionale viene esteso anche al caso di "mancata o non corretta" perimetrazione del territorio urbanizzato. La formulazione adottata appare particolarmente ampia e suscettibile di incidere in modo significativo sull'autonomia comunale in una materia, quale quella pianificatoria, che coinvolge valutazioni complesse di assetto del territorio e interesse pubblico locale.

Nel loro complesso, le disposizioni sopra richiamate paiono sollevare dubbi di compatibilità con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui all'art. 117 della Costituzione, nonché con il quadro normativo statale di riferimento, in particolare con il d.P.R. n. 380/2001 e con i principi della legge urbanistica n. 1150/1942 in materia di pianificazione, conformità urbanistica, eccezionalità delle deroghe e partecipazione procedimentale.

Si segnala inoltre che, laddove le modifiche regionali consentano trasformazioni sostanziali delle destinazioni d'uso o del perimetro urbanizzato senza il ricorso alle ordinarie procedure pianificatorie, ne potrebbe derivare una compressione delle forme partecipative dei cittadini e degli ordinari poteri di indirizzo e valutazione degli organi comunali, con possibile spostamento di decisioni propriamente pianificatorie sul piano meramente gestionale.

Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto una attenta e scrupolosa verifica delle citate disposizioni della L.R. Abruzzo n. 13/2026, nella parte in cui modificano la L.R. Abruzzo n. 58/2023, al fine di valutarne la coerenza con i principi costituzionali e con la normativa statale vigente in materia di governo del territorio, urbanistica ed edilizia[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]